



TRIBUNALE DI PARMA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Parma alla pubblica udienza del 15 febbraio 2017, in composizione monocratica, nella persona del magistrato dottor Nicola Giusteschi Conti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di _____, nato a Thialle, SENEGAL il _____ e residente a Langhirano (PR), in _____, interno 5, con domicilio ivi eletto, assente.

Difeso di fiducia dall'avvocato _____, del Foro di Parma assente, sostituito dall'avvocato _____, presente;

N. 173/2017 N. Sent

N. 858/2014 R.G.

N. 2800/2010 N.R.

Data del deposito

Data irrevocabilità

N. _____ Reg. Es.

N. _____ Camp. Pen.

Redatta scheda il

Visto P.G. il

N. _____ RCA

Comunicata ex art. 27 disp. reg. il

N. _____ RCA

Imputati

a) del reato di cui all'articolo 648 c.p. comma 2 c.p., perché, al fine di procurarsi un profitto acquistava, o comunque riceveva, conoscendone l'illecita provenienza, i prodotti con marchi contraffatti di cui al verbale di sequestro in data 28 giugno 2010;

b) del reato di cui all'articolo 474 c.p. perché deteneva, al fine di venderli, i prodotti di cui al capo che precede.

In Langhirano, (PR) il 28 giugno 2010.

Le parti hanno concluso come segue:

- il Pubblico Ministero ha chiesto la condanna dell'imputato per i reati ascrittigli, avvinti dal vincolo della continuazione e con la concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa.
- la Difesa ha chiesto l'assoluzione quantomeno con la formula dubitativa.

MOTIVAZIONE

, come in atti generalizzato, fu raggiunto da decreto penale di condanna n. 752/2013 del 14 marzo 2013, al quale ritualmente propose opposizione a ministero dell'avvocato Francesco Pederzani.

Fu dunque fissato il giudizio per l'udienza del 29 settembre 2014 con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del 9 giugno 2014.

A quell'udienza si costituì l'avvocato , depositando procura speciale, e il processo fu rinviato per l'istruttoria all'udienza del 25 gennaio 2016, quando per necessità di servizio il teste Maresciallo dovette allontanarsi e quindi non fu possibile ascoltarlo.

Per questo motivo il processo fu rinviato all'udienza del 15 febbraio 2017 quando fu ascoltato il Maresciallo .

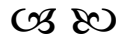
Il Maresciallo ha riferito che nel corso di un servizio predisposto al mercato di Langhirano con la finalità di contrasto alla vendita di oggetti contraffatti, sorpresero l'odierno imputato e altro soggetto, la posizione del quale però è stata stralciata e decisa con altro processo, nei pressi di un telo con merce esposta.

La merce consisteva in occhiali e borse di vario tipo.

L'imputato non fu fermato nelle immediate vicinanze del telo, ma a poca distanza, avendo egli cercato di allontanarsi all'avvicinarsi dei militari in divisa.

Nulla fu gli trovato addosso ed egli esibì regolare permesso di soggiorno.

Il teste ha riferito che il non era noto all'ufficio e non è risultato che fosse venuto prima a Langhirano altre volte e ha altresì riferito sul fatto che la merce non è stata sottoposta a perizia, ma che a suo giudizio la sua contraffazione era fortemente probabile.



Dall'istruttoria è rimasto del tutto incerto sia che a porre in vendita sia stato in effetti l'imputato, non essendo stato rinvenuto nulla sulla sua persona e non essendo sufficiente il fatto che abbia tentato di allontanarsi dalla merce esposta, sia che la merce fosse effettivamente contraffatta in modo tale da trarre in inganno l'eventuale acquirente.

Dal tenore delle dichiarazioni del Maresciallo, a giudizio di chi scrive, più che dalle sue parole è infatti apparso in modo evidente che la merce, sia per le sue caratteristiche intrinseche, che per le modalità di vendita, non avrebbe potuto trarre in inganno alcun acquirente anche solo mediamente avveduto.

Siccome il reato contestato al presuppone che la merce posta in vendita tragga in inganno il potenziale acquirente, occorre che sia molto arduo, se non impossibile, distinguerla dall'originale, ma nel caso in esame, invece, ciò non è stato accertato.

Non è stata raggiunta la certezza necessaria per fondare una pronunzia di condanna, considerando anche che l'imputato è incensurato.

Non si potrà dunque non addivenire alla sua assoluzione.

P.Q.M.

Visto l'articolo 530 comma II del codice di procedura penale

ASSOLVE

dai reati ascrittigli perché il fatto non sussiste.

Indica il termine per il deposito della motivazione in giorni 90.

Parma, 15 febbraio 2017

Il Giudice Onorario
dr. Nicola Giusteschi Conti